

Guerino M.O. FARES  
Professore di Diritto Pubblico e Scolastico nell'Università Roma Tre

# **Il GDPR a scuola: la cornice normativa e i suoi riflessi istituzionali ed organizzativi**

**Webinar in collaborazione con l'Unità Nazionale ETWINNING**  
**«Il GDPR a scuola: immagini di minori e trattamento della  
privacy . aspetti teorico/operativi»**

Roma, Ministero dell'Istruzione

28 ottobre 2020, ore 15-17

# TAVOLA DEGLI ELEMENTI

- 1) Il trattamento dei dati personali in ambito scolastico tema complesso (ragioni)
- 2) L'impatto del GDPR (rubrica e bilanciamento, uniformità con spazi per gli Stati Membri, no soluzioni ma principi da usare come chiavi di lettura e strumenti di ragionamento secondo buon senso)
- 3) Principi (necessità del trattamento, rispondenza alle finalità, proporzionalità e non eccedenza, minimizzazione, anonimizzazione, prevenzione del rischio di data breach, adeguatezza delle misure di sicurezza, tutela dei diritti fondamentali, accountability, privacy by design, liceità, correttezza e trasparenza) e Nozioni (titolare del trattamento, responsabile del trattamento, informativa, consenso, DPO, valutazione di impatto, ecc...)
- 4) Il contesto, i valori coinvolti, le finalità, la natura dei dati, le categorie di interessati, i ruoli, i soggetti coinvolti: il Garante, gli oggetti (immagini), l'informazione
- 5) Il contributo del Garante
- 6) Il flusso di dati: esempi
- 7) Dal consenso all'informativa
- 8) Gli scopi di interesse pubblico e il perimetro delle finalità istituzionali
- 9) I dati sensibili e supersensibili

## TAVOLA DEGLI ELEMENTI

Art. 2-sexies D.Lgs.vo 101/2018 (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario

## TAVOLA DEGLI ELEMENTI

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Garante per la protezione dei dati personali 28 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

**Art. 183 Norme abrogate:** l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti

## TAVOLA DEGLI ELEMENTI

Art. 50. Notizie o immagini relative a minori 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.

### GDPR Considerando 51

Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

## TAVOLA DEGLI ELEMENTI

### Considerando 38

I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.